

## SENTENZA

Cassazione civile sez. VI - 30/09/2019, n. 24242

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO	Adriana	-
Presidente	-	
Dott. LEONE	Margherita Maria	-
Consigliere	-	
Dott. ESPOSITO	Lucia	-
Consigliere	-	
Dott. RIVERSO	Roberto	-
Consigliere	-	
Dott. DE FELICE	Alfonsina	- rel.
Consigliere	-	

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10221-2018 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(OMISSIS), in  
persona del Direttore pro tempore, elettivamente  
domiciliato in  
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede  
dell'AVVOCATURA

dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

- ricorrente -

contro

G.K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato LUCA SANTINI, che lo

rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 428/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

## RILEVATO

### CHE:

la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa, ha accolto la domanda di G.K.M., cittadina etiope residente in Italia, rivolta ad ottenere dall'Inps la corresponsione dell'assegno sociale;

la Corte territoriale ha accertato, in particolare, che l'appellante soggiornava in Italia da dieci anni (2003-2013) e che l'Istituto non aveva contestato l'assenza di continuità, requisito necessario all'ottenimento del beneficio ai sensi di legge (D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, conv. in L. n. 133 del 2008);

la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di due motivi; G.K.M. resiste con tempestivo controricorso, illustrato da memoria.

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

## CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Inps deduce "Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7 e del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 10 (conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133) in relazione alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, nonché del D.L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 41 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

il ricorrente istituto sostiene che le prestazioni di sicurezza sociale rivolte a prevenire la povertà, a carattere non contributivo, sono rette da disposizioni speciali dello Stato che le prevede definendone le condizioni e la portata; a tal proposito, richiama l'art. 80, comma 19, il quale richiede, oltre al requisito della stabile dimora decennale, anche il permesso di lungo soggiorno (carta di soggiorno di lungo periodo); l'odierna controricorrente non sarebbe in possesso del permesso di lungo soggiorno, titolo che la equiparerebbe - ai fini assistenziali - al cittadino italiano;

l'Inps contesta alla Corte territoriale di non aver svolto un accertamento in merito al possesso della carta di soggiorno di lungo periodo in capo alla cittadina extracomunitaria, soltanto in presenza della quale avrebbe potuto procedersi all'accertamento di fatto della stabile e continua permanenza decennale sul territorio italiano, e di aver ritenuto erroneamente che, con l'entrata in vigore della L. n. 133 del 2008, art. 20, il possesso del predetto titolo di legittimazione non sia più richiesto dal legislatore accanto al requisito economico, a quello anagrafico e a quello dell'effettiva e continuativa permanenza sul territorio italiano;

col secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Inps deduce "Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7 e del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 10 (conv.

in L. 6 agosto 2008, n. 133) e del D.L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9, comma 1 e 12 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in relazione all'art. 43 c.c., art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c."; la Corte d'appello avrebbe erroneamente data per presupposta la stabile residenza per dieci anni sul territorio italiano senza che l'istante ne avesse fornito la prova in giudizio, nè si sarebbe confrontata con la motivazione del primo giudice che aveva rilevato l'assenza di continuità del soggiorno, interpretando diversamente una disciplina che non lascia spazio a valutazioni equitative;

i motivi, da esaminarsi congiuntamente, meritano accoglimento;

in materia di assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, questa Corte ha affermato che "... non è irragionevole la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, applicabile "ratione temporis", laddove ne subordina la concessione agli stranieri, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, al requisito della titolarità della carta di soggiorno, trattandosi di emolumento che prescinde dallo stato di invalidità e, pertanto, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza." (Cass. n. 22261 del 2015);

nel caso in esame, la Corte territoriale, pur richiamando correttamente l'iter argomentativo seguito dal primo giudice, le cui conclusioni si attestavano sul principio di diritto espresso da questa Corte come sopra richiamato, ha ritenuto nondimeno di discostarsene, accedendo alla soluzione opposta e ritenendo che una soluzione in fatto potesse far ritenere assorbita ogni altra questione posta dall'odierno ricorrente, "...in particolare quella relativa alla legittimità costituzionale del citato art. 20 comma 10 per discriminazione indiretta a danno dello straniero" (p. 5 sent.);

la Corte territoriale ha perciò sostenuto, in via del tutto presuntiva, che il diritto all'assegno sociale da parte della cittadina extracomunitaria (che mai aveva conseguito il permesso di soggiorno di natura permanente, del che si dà atto alla p. 2 del controricorso) promanava dal fatto che ogni qualvolta la stessa ne aveva richiesto il rinnovo all'autorità di pubblica sicurezza, quest'ultima glielo aveva concesso; una valutazione favorevole circa la sussistenza dei requisiti di legge avrebbe, di fatto, secondo la Corte d'appello, "...reso senz'altro legale tale soggiorno" (p. 5 sent.);

la Corte territoriale ha, quindi, omesso di valutare, nel caso di specie, gli effetti giuridici del mancato possesso da parte della richiedente della cd. carta di soggiorno di lungo periodo, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, che, unitamente alla permanenza continuativa per almeno dieci anni, dà diritto all'accesso all'assegno sociale, prestazione assistenziale di carattere non contributivo; la tesi della Corte d'appello, secondo la quale il soggiorno, oltre che continuativo fosse anche legale, trae conforto dalla circostanza che, sebbene la richiedente avesse presentato la domanda di rinnovo del permesso oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza, l'autorità lo avrebbe concesso in sanatoria con efficacia retroattiva; la tesi vorrebbe trarre conforto dall'espresso richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12713 del 2016), là dove questa ha affermato che la predetta carenza costituisce un mero indicatore della situazione complessiva in cui versa lo straniero e non è di per sé causa di espulsione automatica;

in realtà, la pronuncia della Corte d'appello si fonda - in via esclusiva - sull'accertamento fattuale di una continuità di permanenza sul territorio italiano della richiedente il beneficio sociale, omettendo di riconoscere la necessità del permesso di lungo soggiorno;

la soluzione cui accede la Corte territoriale è, tuttavia, priva di riscontro normativo, atteso che con l'introduzione della L. n. 335 del 1995, art. 3, così come modificato dalla L. n. 133 del 2008, art. 20, il legislatore ha inteso prevedere, in capo allo straniero un requisito ulteriore rispetto a quello della stabile dimora decennale;

in proposito, la Corte Costituzionale ha dato della norma in parola una precisa interpretazione, asserendo che il termine decennale stabilito dalla legge non si fonda su una scelta di tipo meramente "restrittivo", bensì sul presupposto "...per tutti gli "aventi diritto" di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato" (Corte Cost. n. 197 del 2013, confermata da Corte Cost. n. 180 del 2016)

la pronuncia impugnata non ha infine nemmeno chiarito se, durante la permanenza sul territorio italiano, in capo all'odierna controricorrente si siano verificate quelle gravi situazioni di urgenza le quali avrebbero imposto l'erogazione di prestazioni assistenziali anche in assenza della carta di lungo soggiorno, in quanto destinate al sostentamento della persona o alla

salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la stessa è inserita, allo scopo di evitare discriminazioni tra cittadini e stranieri che hanno titolo alla permanenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 14 della convenzione EDU (cfr. in tema Cass. n. 23763 del 2018);

in definitiva, meritando il ricorso accoglimento, la sentenza impugnata va cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda;

in virtù dell'alternativo esito dei gradi di giudizio, le spese dell'intero processo sono compensate;

si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda. Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 30 settembre 2019